



Allianz S.p.A., società appartenente al Gruppo Allianz SE

ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE A PREMIO UNICO ANTICIPATO CONNESSA ALLE OPERAZIONI DI ANTICIPO PENSIONISTICO (APE)

Copertura rischio premorienza per APE

SET INFORMATIVO

Aggiornato al 01/01/2019

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTIENE:

- DIP VITA
- DIP AGGIUNTIVO VITA
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE comprensive del GLOSSARIO

IL MODULO DI PROPOSTA DI ASSICURAZIONE, RIPORTATO NELL'ALLEGATO 3 DEL D.P.C.M. N. 150 DEL 4 SETTEMBRE 2017, È RICOMPRESO NELLA DOMANDA DI APE, PRESENTATA IN VIA TELEMATICA ATTRAVERSO IL SITO ISTITUZIONALE DELL'INPS

IL SET INFORMATIVO DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE O COMUNQUE MESSO A SUA DISPOSIZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO

Servizio Clienti



ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita)

Allianz S.p.A.



Prodotto: Assicurazione temporanea caso morte a premio unico anticipato connessa alle operazioni di anticipo pensionistico (APE)

Data di realizzazione: 1/1/2019. Il DIP Vita è l'ultimo disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Assicurazione temporanea caso morte a copertura dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE)

 Che cosa è assicurato/ Quali sono le prestazioni <p>a) <i>Prestazioni in caso di decesso:</i></p> <p>Il contratto di assicurazione connesso all'operazione di APE prevede, in caso di morte del Contraente-Assicurato per qualsiasi causa nel corso della durata contrattuale, la corresponsione del capitale assicurato all'istituto finanziatore beneficiario.</p> <p>Il capitale assicurato è pari:</p> <ul style="list-style-type: none">• durante il periodo di erogazione dell'APE, alla somma del Finanziamento (composto da rate di APE, premio assicurativo e commissione di accesso al Fondo di Garanzia) erogato dall'Istituto Finanziatore e dei relativi interessi contrattuali, come definiti all'articolo 1 del DPCM e riportati dalla proposta di finanziamento allegata al DPCM;• durante il periodo di rimborso dell'APE, al Debito Residuo, come definito all'articolo 1 del DPCM e riportato nella proposta di finanziamento allegata al DPCM.	 Che cosa NON è assicurato? <p>x Non ci sono rischi non assicurati.</p>
 Dove vale la copertura? <p>✓ La copertura assicurativa è valida in qualsiasi parte del mondo.</p>	 Ci sono limiti di copertura? <p>! In caso di dolo, la copertura assicurativa è esclusa e il beneficiario non avrà alcun diritto al pagamento del Capitale Assicurato.</p>
 Che obblighi ho? <p>Tutte le comunicazioni all'Impresa Assicuratrice dovranno essere fatte tramite il portale dell'INPS. Con la sottoscrizione del presente contratto, eleggi come tuo domicilio esclusivo il portale dell'INPS ai fini delle comunicazioni da parte nostra che avvengano tramite il suddetto portale. Ti esoneriamo dall'obbligo di comunicarci l'attività professionale svolta nonché l'esistenza di altre assicurazioni in caso di premorienza. In caso di decesso l'Istituto Finanziatore, Beneficiario della prestazione assicurata, non deve presentarci alcuna documentazione.</p>	 Quanto e come devo pagare? <p>Il premio relativo al contratto a tuo carico è unico ed è ci viene anticipato dall'Istituto Finanziatore Beneficiario, per tuo conto, mediante bonifico bancario. Il premio effettivo varia in funzione della tua età e della durata del contratto, nonché dell'importo dell'APE richiesto e del TAN.</p>
 Quando comincia la copertura e quando finisce? <p>La durata del contratto è pari alla durata dell'erogazione dell'APE più la durata del piano di ammortamento per il rimborso dell'APE stesso. La copertura assicurativa è efficace dal primo giorno del secondo mese seguente a quello di perfezionamento del contratto, ovvero dal primo giorno bancabile successivo, a condizione che sia stato pagato il premio dall'Istituto Finanziatore per tuo conto.</p> <p>La copertura assicurativa cessa alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica uno dei seguenti eventi: (i) scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento; (ii) decesso; (iii) estinzione anticipata totale del contratto di Finanziamento abbinato e, conseguentemente, del contratto di assicurazione; (iv) attivazione del Fondo di Garanzia per l'accesso all'APE</p>	



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Non è prevista la possibilità di revocare la proposta di assicurazione. Puoi recedere dal contratto entro 14 giorni dal perfezionamento del contratto medesimo ai sensi dell'art. 7, comma 15, del DPCM, dandoci comunicazione scritta tramite il portale dell'INPS attraverso l'uso dell'identità digitale SPID almeno di secondo livello, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014. Il recesso determina la cessazione della copertura assicurativa e conseguentemente anche dell'APE dalle ore 24 del giorno dell'invio della comunicazione. Il contratto si risolve a seguito dell'estinzione totale del finanziamento.



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

Il contratto non prevede la riduzione o il riscatto.

ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)

Allianz S.p.A.



Assicurazione temporanea caso morte connessa alle operazioni di anticipo pensionistico (APE)

Data di realizzazione: 1/1/2019. Il DIP Aggiuntivo Vita è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A. Largo Ugo Imeri, n. civico 1 ; CAP 34123 ; città TRIESTE; tel. 800.68.68.68;
sito internet: www.allianz.it; PEC: allianz.spa@pec.allianz.it.

Allianz S.p.A. è una società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE – Monaco (Germania). È un'impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 Dicembre 2005 n°2398 ed iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione n°1.00152.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2017 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto della Società, pari a 2.563 milioni di euro;
 - la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
 - la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.462 milioni di euro.
- Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet della Società www.allianz.it, e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.377.259;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.069.767;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 5.126.592;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 5.126.592;
- e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a 216%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato/ Quali sono le prestazioni?

a) Prestazioni in caso di decesso

Adeguamento della copertura assicurativa a seguito dell'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita e accesso al Finanziamento supplementare

Se, in fase di presentazione della domanda di APE, hai espresso la volontà di accedere al finanziamento supplementare nel caso in cui nella fase di erogazione dell'APE intervenga l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita, la durata della copertura, il premio e il Capitale Assicurato verranno rideterminati in funzione della posticipazione dell'accesso al trattamento pensionistico originariamente previsto e della volontà da te espressa di voler accedere al suddetto Finanziamento supplementare, nei limiti e alle condizioni indicate all'art. 6.

Adeguamento della copertura assicurativa in caso di adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita e mancato accesso al finanziamento supplementare

Se, in fase di presentazione della domanda di APE, hai espresso la volontà di non accedere al Finanziamento supplementare nel caso in cui nella fase di erogazione dell'APE intervenga l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita, la durata della copertura, il premio e il capitale assicurato verranno rideterminati in funzione della posticipazione dell'accesso al trattamento pensionistico originariamente previsto e della scelta a e effettuata di non voler accedere al suddetto finanziamento supplementare, nei limiti e alle condizioni indicate all'art. 6.

Adeguamento della copertura assicurativa in caso di accesso a trattamenti pensionistici diretti prima della pensione di vecchiaia

In caso tu acceda al trattamento pensionistico diretto prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia, la durata della copertura, il premio e il Capitale Assicurato verranno rideterminati in funzione dell'anticipazione dell'accesso al trattamento pensionistico rispetto a quello originariamente previsto.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?

Denuncia di sinistro: Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP.

Prescrizione: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952, 2° comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Liquidazione della prestazione: L'Impresa Assicuratrice liquida la prestazione assicurata all'Istituto Finanziatore beneficiario entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di sinistro da parte del beneficiario.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP.



Quando e come devo pagare?

Premio

Il premio relativo al contratto a tuo carico è unico ed è anticipato dall'Istituto Finanziatore, per tuo conto, tramite bonifico bancario.

Nel corso dell'erogazione dell'APE può accadere che l'età di pensionamento si adegui all'incremento delle aspettative di vita rispetto a quella stabilita al momento della stipulazione. In tal caso, il contratto originario è automaticamente sostituito da un nuovo contratto, la cui durata, premio e capitale assicurato sono rideterminati in funzione dei mesi di adeguamento, e l'Istituto Finanziatore beneficiario verserà la corrispondente integrazione di premio, per tuo conto, alla Impresa Assicuratrice. Puoi comunque decidere, in sede di domanda di APE, se ricevere o no le rate di APE per i mesi di adeguamento e il corrispondente finanziamento supplementare. Per Finanziamento Supplementare si intende l'importo che l'Istituto Finanziatore potrà finanziare ad integrazione del Finanziamento al fine di erogare la quota mensile di APE fino all'effettiva maturazione del diritto alla pensione, qualora nella fase di erogazione dell'APE intervenga l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita.

Rimborso

Puoi in qualsiasi momento estinguere il Finanziamento. In tal caso, l'Impresa Assicuratrice ti restituisce la parte di premio relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché in funzione del Capitale Assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. L'estinzione del Finanziamento può essere anche parziale, nel qual caso l'importo del premio da rimborsare è pari alla quota di Finanziamento estinta moltiplicata per la parte del premio da restituire in caso di estinzione totale.

Qualora nel corso dell'erogazione dell'APE tu acceda a trattamenti pensionistici diretti, l'erogazione dell'APE originariamente pattuita si interrompe e l'Impresa Assicuratrice ti rimborsa l'eccedenza tra il premio originariamente previsto e il premio ridotto a seguito del minor periodo di copertura.

Nel corso dell'erogazione dell'APE puoi accedere a trattamenti pensionistici diretti, in via anticipata rispetto al trattamento pensionistico di vecchiaia previsto al momento della stipulazione del contratto, interrompendo l'erogazione dell'APE originariamente pattuita. In tal

	caso, il contratto originario è automaticamente sostituito da un nuovo contratto la cui durata, premio e capitale assicurato sono rideterminati in funzione di detta anticipazione e l'Impresa Assicuratrice ti rimborserà l'eccedenza tra il premio originariamente previsto e il premio ridotto a seguito del minor periodo di copertura.
Sconti	Non sono previsti sconti di premio

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP.
Sospensione	Non è possibile sospendere la copertura.

 Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?	
Revoca	Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP.
Recesso	Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP.
Risoluzione	Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP.

 Sono previsti riscatti o riduzioni? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
Valori di riscatto e riduzione	Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP.
Richiesta di informazioni	Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è rivolto a coloro che accedono all'anticipo finanziario a garanzia Pensionistica (c.d. APE volontaria).	

 Quali costi devo sostenere?	
Costi gravanti direttamente sul contraente:	
1) Sui premi versati gravano i seguenti costi: costi di gestione: 2,5 % del premio	
2) In caso di estinzione anticipata parziale dell'APE, è previsto un costo fisso pari a euro 20.	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Puoi inoltrarci eventuali reclami riguardanti il contratto per iscritto mediante posta o email, in particolare alla funzione Ufficio Reclami, incaricata del loro esame, al seguente recapito: Allianz S.p.A., Pronto Allianz - Servizio Clienti, Piazza Tre Torri n.3, 20145 Milano, via e-mail: reclami@allianz.it o tramite il link presente sul sito internet dell'Impresa Assicuratrice www.allianz.it/reclami . Ci impegniamo a darti riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	Qualora non ti ritenessi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di nostro riscontro nel termine sopra indicato, potrai rivolgerti all'IVASS, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it , Info su: www.ivass.it secondo le modalità reperibili al seguente link (https://www.ivass.it/consumatori/reclami/guida_reclami.pdf) e inviando anche copia del reclamo a noi presentato nonché dell'eventuale riscontro che ti abbiamo fornito, unitamente a ogni documento utile. I reclami all'IVASS vanno presentati al recapito sopraindicato. Per la stesura del reclamo presentato a IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile all'interno del link sopra indicato e sul nostro sito www.allianz.it/reclami .

	<p>Il reclamo inviato all'IVASS deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; - l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - la descrizione dei motivi della lamentela e l'eventuale documentazione a sostegno della stessa.
--	--

<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternative di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione</p>	<p>Le eventuali controversie tra l'impresa Assicuratrice e il Contraente in relazione al presente contratto possono essere devolute, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del DPCM n. 150/2017 e per gli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, a uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 16 dello stesso decreto legislativo. Quanto stabilito dall'organismo di mediazione, qualora accettato dal Contraente, è vincolante per l'Impresa Assicuratrice, che è obbligata a conformarvisi.</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Non prevista.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>Non previsti.</p>

<p>REGIME FISCALE</p>	
<p>Trattamento fiscale applicabile al contratto</p>	<p>Le imposte e gli altri oneri fiscali presenti e futuri sono a tuo carico. Ti è riconosciuto, nel periodo di rimborso dell'APE, un credito di imposta annuo pari ad un ventesimo del 50 per cento dell'importo del premio stesso. Tale credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini dell'IRPEF. Il capitale corrisposto in caso di morte dell'assicurato è esente dall'imposta sui redditi.</p>

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA.

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa Assicuratrice, alle condizioni di seguito indicate, garantisce, in caso di premorienza dell'Assicurato per qualunque causa nel corso della durata contrattuale, il pagamento del Capitale Assicurato di cui all'art. 5, a fronte del pagamento di un premio unico anticipato. In caso di sopravvivenza dell'assicurato al termine della durata contrattuale nulla è dovuto e i premi resteranno acquisiti dall'Impresa assicuratrice. La copertura assicurativa è valida in qualsiasi parte del mondo.

Art. 2 – Persone assicurabili

Sono assicurabili i soggetti individuati all'art. 3 del DPCM, in possesso della certificazione del diritto all'APE.

Art. 3 – Delimitazioni ed esclusioni

In caso di dolo del Contraente, dell'Assicurato o del beneficiario, la copertura assicurativa è esclusa e il beneficiario non avrà alcun diritto al pagamento del Capitale Assicurato.

Art.4 – Modalità di perfezionamento. Durata, decorrenza, efficacia e cessazione della copertura

Il contratto è perfezionato dalla data di pubblicazione contestuale nel sito dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) dell'accettazione della proposta di assicurazione, sottoscritta con SPID almeno di secondo livello, e della accettazione della proposta di finanziamento.

La durata della copertura assicurativa è pari alla somma della durata di erogazione dell'APE e della durata del piano di ammortamento dell'APE ed è indicata nel contratto di assicurazione.

La copertura assicurativa è efficace dal primo giorno del secondo mese seguente a quello di perfezionamento del contratto, ovvero dal primo giorno bancario successivo, a condizione che sia stato pagato il premio dall'Istituto Finanziatore per conto del Contraente.

La copertura assicurativa cessa alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica uno dei seguenti eventi:

- scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso del contratto di finanziamento abbinato;
- premorienza dell'Assicurato;
- estinzione anticipata totale del contratto di finanziamento abbinato;
- attivazione del Fondo di Garanzia per l'accesso all'APE.

Art. 5 – Capitale assicurato

Il capitale assicurato è pari:

- durante il periodo di erogazione dell'APE, alla somma del Finanziamento (composto da rate di APE, premio assicurativo e commissione di accesso al Fondo di Garanzia) erogato dall'Istituto Finanziatore e dei relativi interessi contrattuali, come definiti all'articolo 1 del DPCM e riportati dalla proposta di finanziamento allegata al DPCM;
- durante il periodo di rimborso dell'APE, al Debito Residuo, come definito all'articolo 1 del DPCM e riportato nella proposta di finanziamento allegata al DPCM.

Art. 6 – Premio

Il premio è unico, anticipato per tutta la durata del contratto, ed è dovuto tramite bonifico bancario. Il premio unico è determinato in base alla seguente formula:

$$PU = \frac{TP \times \left[R \times N_1 \times \left(1 + F + i_1^m \times N_1 \times F + i_1^m \times \frac{N_1 + 1}{2} \right) \right]}{1 - TP \times [1 + F + i_1^m \times N_1 + i_1^m \times N_1 \times F]}$$

dove:

$TP = 0,635 \times i + 0,207$ se, al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia pari a 66 anni e 7 mesi

$TP = 0,665 \times i + 0,210$ se, al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi ma non superiore a 67 anni.

TP è il tasso di premio, arrotondato alla quarta cifra decimale

$$F = 1,63\%$$

$i = \text{TAN}$

$i_1^m = \frac{i - 0,1\%}{12}$ è il tasso di interesse mensile applicato nel periodo di erogazione dell'APE, arrotondato alla quarta cifra decimale

$N_1 =$ numero di quote mensili di APE erogate

R = importo della quota mensile di APE erogata

ESEMPIO

Caso 1: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia pari a 66 anni e 7 mesi

Caso 2: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi ma non superiore a 67 anni.

$$i = 3,0\%$$

$$i_1^m = \frac{3,0\% - 0,1\%}{12} = 0,24\%$$

$$N_1 = 36$$

$$R = 1.000 \text{ euro}$$

Per il caso 1:

$$PU = \frac{0,2261 \times [1.000 \times 36 \times (1,06210832)]}{1 - 0,2261 \times [1,10410832]} = 36.000 \times 0,320036164348498 = 11.521,30$$

Per il caso 2:

$$PU = \frac{0,2300 \times [1.000 \times 36 \times (1,06210832)]}{1 - 0,2300 \times [1,10410832]} = 36.000 \times 0,327435491095929 = 11.787,68$$

In entrambi i casi, il premio effettivo varia in funzione dell'età dell'Assicurato e della durata, nonché dell'importo dell'APE richiesto e del TAN. A titolo esemplificativo, si riportano di seguito alcuni importi di premio per 1.000

euro di APE mensile, in corrispondenza di diverse ipotesi di durata, ciascuna corrispondente a una età pari all'età pensionabile ridotta della durata, e TAN.

Caso 1: accesso alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi

APE erogato		Importo del premio al variare del TAN			
Mesi	Importo	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%
12	12.000	3.586	3.668	3.750	3.838
24	24.000	7.310	7.507	7.704	7.926
36	36.000	11.175	11.521	11.870	12.273
43	43.000	13.496	13.946	14.401	14.932

Caso 2: accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi e non superiore a 67 anni

APE erogato		Importo del premio al variare del TAN			
Mesi	Importo	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%
12	12.000	3.664	3.752	3.838	3.931
24	24.000	7.470	7.679	7.889	8.120
36	36.000	11.422	11.788	12.158	12.576
43	43.000	13.795	14.270	14.752	15.304

Il Contraente-Assicurato può comunque, in qualsiasi momento, estinguere il contratto di finanziamento. L'estinzione del contratto di finanziamento comporta automaticamente l'estinzione della copertura assicurativa, e la restituzione da parte dell'Impresa Assicuratrice al Contraente-Assicurato della parte di premio finanziato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. L'estinzione può essere anche parziale. Per maggiori dettagli si rinvia al successivo art. 9.

L'eventuale integrazione di premio, dovuta alla variazione del requisito anagrafico di accesso al pensionamento di vecchiaia modificato in funzione dell'incremento dell'aspettativa di vita, è calcolata al momento della domanda di APE in base al requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia definito sulla base dello scenario demografico mediano ISTAT con base 2016.

Nel caso in cui, nel corso dell'erogazione dell'APE, il requisito anagrafico di accesso al pensionamento di vecchiaia sia modificato ai sensi della normativa vigente in funzione dell'incremento dell'aspettativa di vita effettivamente verificatosi, e tale requisito risulti uguale, o comunque non superiore ad un mese, al requisito utilizzato al momento della domanda di APE, definito sulla base dello scenario demografico mediano ISTAT con base 2016, il Finanziamento Supplementare e la corrispondente integrazione di premio restano comunque determinati sulla base dello scenario demografico mediano ISTAT con base 2016.

Nel caso in cui, nel corso dell'erogazione dell'APE, il requisito anagrafico di accesso al pensionamento di vecchiaia sia modificato ai sensi della normativa vigente in funzione dell'incremento dell'aspettativa di vita effettivamente verificatosi, e tale requisito risulti superiore ad un mese, al requisito utilizzato al momento della domanda di APE, definito sulla base dello scenario demografico mediano ISTAT con base 2016, il Finanziamento Supplementare e la corrispondente integrazione di premio sono determinati sulla base del requisito come modificato ai sensi della normativa vigente.

Nel caso in cui, nel corso dell'erogazione dell'APE, il requisito anagrafico di accesso al pensionamento di vecchiaia sia modificato ai sensi della normativa vigente in funzione dell'incremento dell'aspettativa di vita effettivamente verificatosi, e tale requisito risulti inferiore al requisito utilizzato al momento della domanda di APE, definito sulla base dello scenario demografico mediano ISTAT con base 2016, il Finanziamento Supplementare e la corrispondente integrazione di premio sono comunque determinati in funzione del requisito come modificato ai sensi della normativa vigente.

Per maggiori dettagli, relativi al caso in cui, al momento della domanda di APE, il Contraente-Assicurato abbia chiesto di ricevere il Finanziamento Supplementare, si rinvia al successivo art. 10.

Per maggiori dettagli, relativi al caso in cui, al momento della domanda di APE, il Contraente-Assicurato abbia chiesto di non ricevere il Finanziamento Supplementare, si rinvia al successivo art. 11.

Qualora nel corso dell'erogazione dell'APE il contraente-assicurato acceda a trattamenti pensionistici diretti, l'erogazione dell'APE originariamente pattuitasi interrompe e l'Impresa Assicuratrice rimborsa l'eccedenza tra il premio originariamente previsto e il premio ridotto a seguito del minor periodo di copertura. Per maggiori dettagli si rinvia al successivo art. 12.

Art. 7 – Diritto di recesso dal contratto

Il contraente può recedere dal contratto entro 14 giorni dal perfezionamento del contratto medesimo ai sensi dell'art. 7, comma 15, del DPCM, dandone comunicazione scritta all'Impresa Assicuratrice tramite il portale dell'INPS attraverso l'uso dell'identità digitale SPID almeno di secondo livello, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014. Il recesso determina la cessazione della copertura assicurativa e conseguentemente anche dell'APE dalle ore 24 del giorno dell'invio della comunicazione.

Art. 8 – Beneficiari

Beneficiario del contratto è l'Istituto Finanziatore. Il beneficio non può essere revocato o modificato, salvi i casi di decadenza previsti dall'art.1922 del Codice Civile.

Art. 9 – Estinzione anticipata

In caso di estinzione anticipata, l'Impresa Assicuratrice restituisce al Contraente-Assicurato, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta estinzione da parte dell'Istituto Finanziatore, la parte di premio finanziato relativo al periodo residuo non goduto rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del Capitale Assicurato residuo, per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.

La parte di premio da rimborsare è determinata come illustrato di seguito.

ESTINZIONE ANTICIPATA NEL PERIODO DI EROGAZIONE DELL'APE

Se l'estinzione avviene nel periodo di erogazione dell'APE, l'importo da rimborsare, P^A , è pari a:

$$P^A = PU_1 \times \left(1 - \frac{K_1}{N_1}\right) + PU_2 + PU \times H \times \left(1 - \frac{K_1}{N}\right)$$

dove:

PU = premio unico complessivo

H = caricamento di gestione, pari al 2,5% del premio unico complessivo

$$\alpha = \begin{cases} -0,08 \times i + 0,032 & \text{se } N_1 \leq 12 \text{ mesi} \\ -0,13 \times i + 0,060 & \text{se } 12 < N_1 \leq 24 \text{ mesi} \\ -0,18 \times i + 0,084 & \text{se } 24 < N_1 \leq 36 \text{ mesi} \\ -0,20 \times i + 0,098 & \text{se } N_1 > 36 \text{ mesi} \end{cases}$$

se al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia pari a 66 anni e 7 mesi

$$\alpha = \begin{cases} -0,08 \times i + 0,033 & \text{se } N_1 \leq 12 \text{ mesi} \\ -0,13 \times i + 0,061 & \text{se } 12 < N_1 \leq 24 \text{ mesi} \\ -0,18 \times i + 0,085 & \text{se } 24 < N_1 \leq 36 \text{ mesi} \\ -0,20 \times i + 0,098 & \text{se } N_1 > 36 \text{ mesi} \end{cases}$$

se al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi ma non superiore a 67 anni

α è la quota percentuale del premio unico complessivo corrispondente al periodo di erogazione dell'APE, arrotondata alla quarta cifra decimale

$PU_1 = PU \times \alpha \times (1 - H)$ è la quota del premio unico complessivo relativa al periodo di erogazione, al netto del caricamento di gestione

$PU_2 = PU \times (1 - \alpha) \times (1 - H)$ è la quota del premio unico complessivo relativa al periodo di rimborso, al netto del caricamento di gestione

N = durata complessiva dell'assicurazione in mesi interi, pari alla somma di N_1 e N_2

N_1 = numero delle quote complessive mensili di APE erogate

N_2 = durata del periodo di rimborso dell'APE in mesi interi, pari a 240

K_1 = numero delle quote mensili di APE erogate fino al momento dell'estinzione

ESEMPIO

Caso 1: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia pari a 66 anni e 7 mesi

Caso 2: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi ma non superiore a 67 anni

Per il caso 1:

$$PU = 11.521,30$$

Per il caso 2:

$$PU = 11.787,68$$

$$i = 3,0\%$$

$$N = 276$$

$$N_1 = 36$$

$$N_2 = 240$$

$$K_1 = 24$$

$$\alpha = -0,18 \times 0,03 + 0,084 = 7,9\%$$

Per il caso 1:

$$PU_1 = 11.521,30 \times 7,9\% \times (1 - 2,5\%) = 882,93$$

$$PU_2 = 11.521,30 \times 92,1\% \times (1 - 2,5\%) = 10.350,33$$

$$P^A = 882,93 \times \left(1 - \frac{24}{36}\right) + 10.350,33 + 11.521,30 \times 2,5\% \times \left(1 - \frac{24}{276}\right) = 10.907,63$$

Per il caso 2:

$$PU_1 = 11.787,68 \times 8,0\% \times (1 - 2,5\%) = 914,84$$

$$PU_2 = 11.787,68 \times 92,0\% \times (1 - 2,5\%) = 10.578,15$$

$$P^A = 914,84 \times \left(1 - \frac{24}{36}\right) + 10.578,15 + 11.787,68 \times 2,5\% \times \left(1 - \frac{24}{276}\right) = 11.152,16$$

In entrambe i casi, il valore del premio da rimborsare dipende dall'importo del premio unico e dalla durata trascorsa fino all'estinzione. A titolo esemplificativo, si riportano di seguito, in corrispondenza di diverse ipotesi di durata trascorsa fino all'estinzione, alcuni importi da rimborsare per 1.000 euro di APE mensile, erogata per 36 mesi al TAN del 3%.

Caso 1: accesso alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi

Mesi trascorsi dall'inizio dell'eogazione	Importo da rimborsare
12	11.214
24	10.908

Caso 2: accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi e non superiore a 67 anni

Mesi trascorsi dall'inizio dell'eogazione	Importo da rimborsare
12	11.470
24	11.152

ESTINZIONE ANTICIPATA NEL PERIODO DI RIMBORSO DELL'APE

Se l'estinzione avviene nel periodo di rimborso dell'APE, l'importo da restituire, P^R , è pari a:

$$P^R = PU_2 \times \left(1 - \frac{K_2}{N_2}\right) \times \frac{\left(1 - \left(1 + \frac{i}{12}\right)^{-(N_2 - K_2)}\right)}{\left(1 - \left(1 + \frac{i}{12}\right)^{-N_2}\right)} + (PU) \times H \times \left(1 - \frac{N_1 + K_2}{N}\right)$$

dove

K_2 = durata trascorsa dall'inizio del periodo di rimborso in mesi interi

$i^m = \frac{i}{12}$ è il TAN su base mensile arrotondato alla quarta cifra decimale

ESEMPIO

Caso 1: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia pari a 66 anni e 7 mesi

Caso 2: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi ma non superiore a 67 anni

$$i^m = \frac{i}{12} = \frac{3,0\%}{12} = 0,25\%$$

$$N_1 = 36$$

$$N_2 = 240$$

$$N = 276$$

$$K_2 = 60$$

$$H = 2,5\%$$

Per il caso 1:

$$\alpha = -0,18 \times 3,0\% + 0,084 = 7,9\%$$

$$PU_2 = 11.521,30 \times 92,1\% \times (1 - 2,5\%) = 10.350,33$$

$$P^R = 10.350,33 \times \left(1 - \frac{60}{240}\right) \times \frac{(1 - (1 + 0,25\%)^{-180})}{(1 - (1 + 0,25\%)^{-60})} + 11.521,30 \times 2,5\% \times \left(1 - \frac{96}{276}\right) = 6.422,02$$

Per il caso 2:

$$\alpha = -0,18 \times 3,0\% + 0,085 = 8,0\%$$

$$PU_2 = 11.787,68 \times 92,0\% \times (1 - 2,5\%) = 10.578,15$$

$$P^R = 10.578,15 \times \left(1 - \frac{60}{240}\right) \times \frac{(1 - (1 + 0,25\%)^{-180})}{(1 - (1 + 0,25\%)^{-60})} + 11.787,68 \times 2,5\% \times \left(1 - \frac{96}{276}\right) = 6.563,57$$

In entrambe i casi, il valore del premio da rimborsare dipende dall'importo del premio unico e dalla durata trascorsa fino all'estinzione. A titolo esemplificativo, si riportano di seguito, in corrispondenza di diverse ipotesi di durata trascorsa fino all'estinzione, alcuni importi da rimborsare per 1.000 euro di APE mensile, erogata per 36 mesi al TAN del 3%.

Caso 1: accesso alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi

Mesi trascorsi dall'inizio del rimborso	Importo da rimborsare
24	8.840
60	6.422
120	3.098

Caso 2: accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi e non superiore a 67 anni

Mesi trascorsi dall'inizio del rimborso	Importo da rimborsare
24	9.035
60	6.564
120	3.166

ESTINZIONE ANTICIPATA PARZIALE

Se l'estinzione è parziale, il premio da restituire è pari alla quota di estinzione parziale moltiplicata per il premio da restituire in caso di estinzione totale, determinato come sopra indicato. Pertanto, se l'estinzione parziale avviene nel corso dell'erogazione dell'APE, il premio da restituire è:

$$P_p^A = P^A \times p^{APE} - C$$

dove

p^{APE} = la quota parziale del Finanziamento estinta

C = costi amministrativi per l'operazione di estinzione parziale, pari a 20 euro.

In ogni caso, il premio da rimborsare dipende dall'importo del premio unico, dalla durata trascorsa fino all'estinzione parziale e dalla quota del Finanziamento estinta. A titolo esemplificativo, si riportano di seguito gli importi di rimborso di premio per 1.000 euro di APE mensile, erogata per 36 mesi al TAN del 3%, nel caso in cui venga estinta una quota del 30% del Finanziamento, in corrispondenza di diverse ipotesi,

Caso 1: accesso alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi

Mesi trascorsi dall'inizio dell'erogazione	Importo da rimborsare
12	3.344
24	3.252

Caso 2: accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi e non superiore a 67 anni

Mesi trascorsi dall'inizio dell'erogazione	Importo da rimborsare
12	3.421
24	3.326

Se l'estinzione parziale avviene nel corso del periodo di rimborso dell'APE l'importo da rimborsare è:

$$P_p^R = P^R \times p^{APE} - C.$$

In ogni caso, il premio da rimborsare dipende dall'importo del premio unico, dalla durata trascorsa fino all'estinzione parziale e dalla quota del Finanziamento estinta. A titolo esemplificativo, si riportano di seguito, in corrispondenza di diverse, alcuni importi di rimborso di premio per 1.000euro di APE mensile, erogata per 36 mesi al TAN del 3%, nel caso in cui venga estinta una quota del 30% del Finanziamento.

Caso 1: accesso alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi

Mesi trascorsi dall'inizio del rimborso	Importo da rimborsare
24	2.632
60	1.907
120	909

Caso 2: accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi e non superiore a 67 anni

Mesi trascorsi dall'inizio del rimborso	Importo da rimborsare
24	2.690
60	1.949
120	930

Art. 10 – Adeguamento della copertura assicurativa a seguito dell'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita e accesso al Finanziamento supplementare

Qualora l'assicurato, in fase di presentazione della domanda di APE, abbia espresso la volontà di accedere al Finanziamento supplementare nel caso in cui nella fase di erogazione dell'APE intervenga l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita, disposto con il decreto direttoriale di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la durata della copertura, il premio e il Capitale Assicurato sono rideterminati in funzione della posticipazione dell'accesso al trattamento pensionistico originariamente previsto e della volontà espressa dall'assicurato di voler accedere al suddetto Finanziamento supplementare, nei limiti e alle condizioni indicate all'art. 6.

L'integrazione di premio è pari a:

$$I = PU^1 - PU$$

dove

PU è il premio relativo al contratto originario, calcolato secondo quanto previsto al precedente articolo 6,

$$PU^1 = \frac{TP^1 \times \left[R \times N_1^1 \times \left(1 + F + i_1^m \times N_1^1 \times F + i_1^m \times \frac{N_1^1 + 1}{2} \right) \right]}{1 - TP^1 \times [1 + F + i_1^m \times N_1^1 + i_1^m \times N_1^1 \times F]}$$

è il premio rideterminato a seguito della posticipazione dell'accesso al trattamento pensionistico, dove:

N_1^1 = numero delle quote mensili di APE complessivamente erogate a seguito dell'aumento dell'età pensionabile;

$TP^1 = TP + 0,0037 \times \frac{M}{2}$ se, al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia pari a 66 anni e 7 mesi

$TP^1 = TP + 0,0038 \times \frac{M}{2}$ se, al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi ma non superiore a 67 anni.

TP^1 è il nuovo tasso di premio, essendo TP il tasso di premio al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione originario, arrotondato alla quarta cifra decimale, dove:

$$M = \begin{cases} N_1^1 - N_1 & \text{se } N_1^1 - N_1 \text{ è pari} \\ N_1^1 - N_1 + 1 & \text{se } N_1^1 - N_1 \text{ è dispari} \end{cases}$$

ESEMPIO

Caso 1: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia pari a 66 anni e 7 mesi

Caso 2: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi ma non superiore a 67 anni

Per il caso 1:

$$i = 3,0\%$$

$$N_1 = 36$$

$$R = 1.000 \text{ €}$$

$$TP = 0,2261$$

$$PU = 11.521,30$$

$$N_1^1 = 41$$

$$TP^1 = 0,2261 + (0,0037) \times \left(\frac{6}{2} \right) = 0,2372$$

$$PU^1 = \frac{0,2372 \times [1.000 \times 36 \times (1,06830392)]}{1 - 0,2372 \times [1,11630392]} = 36.000 \times 0,344664457396743 = 14.131,24$$

$$I = 14.131,24 - 11.521,30 = 2.609,94$$

In entrambi i casi, l'integrazione di premio rispetto al premio originario dipende dai mesi di adeguamento dell'età di accesso al trattamento pensionistico. Si riportano di seguito alcuni importi di integrazione di premio per 1.000 euro di APE mensile erogata, in corrispondenza di diverse ipotesi di durata, TAN e mesi di adeguamento dell'età di pensionamento (5 mesi nella prima tabella e ulteriori 3 mesi, nel caso in cui si verifichi un secondo adeguamento nel corso del periodo di erogazione, nella seconda tabella).

Caso 1: accesso alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi

Ape erogato				Importo del premio aggiuntivo al variare del TAN			
Situazione iniziale		Situazione dopo adeguamento					
Mesi	Importo	Mesi	Importo	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%
12	12.000	17	17.000	1.873	1.922	1.972	2.029
24	24.000	29	29.000	2.186	2.257	2.329	2.415
36	36.000	41	41.000	2.513	2.610	2.710	2.831
43	43.000	48	48.000	2.711	2.825	2.943	3.087

Ape erogato				Importo del premio aggiuntivo al variare del TAN			
Situazione iniziale		Situazione dopo adeguamento					
Mesi	Importo	Mesi	Importo	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%
12	12.000	20	20.000	3.142	3.227	3.313	3.411
24	24.000	32	32.000	3.670	3.792	3.917	4.065
36	36.000	44	44.000	4.223	4.389	4.560	4.769
43	43.000	51	51.000	4.557	4.753	4.955	5.204

L'Impresa Assicuratrice, ricevuta dall'Istituto Finanziatore, per conto del contraente-assicurato, l'integrazione di premio, inviate tempestivamente al Contraente-Assicurato, per il tramite dell'INPS, la documentazione relativa al contratto adeguato. Resta fermo che il contratto originario rimane comunque efficace fino al momento in cui l'Istituto Finanziatore versa all'Impresa Assicuratrice l'integrazione di premio.

Per il caso 2:

$$i = 3,0\%$$

$$N_1 = 36$$

$$R = 1.000 \text{ €}$$

$$TP = 0,2300$$

$$PU = 11.787,68$$

$$N_1^1 = 41$$

$$TP^1 = 0,2300 + (0,0038) \times \left(\frac{6}{2}\right) = 0,2414$$

$$PU^1 = \frac{0,2414 \times [1.000 \times 36 \times (1,06830392)]}{1 - 0,2414 \times [1,11630392]} = 36.000 \times 0,353018496015656 = 14.473,76$$

$$I = 14.473,76 - 11.787,68 = 2.686,08$$

In ogni caso, l'integrazione di premio rispetto al premio originario dipende dai mesi di adeguamento dell'età di accesso al trattamento pensionistico. Si riportano di seguito alcuni importi di integrazione di premio per 1.000 euro di APE mensile erogata, in corrispondenza di diverse ipotesi di durata, TAN e mesi di adeguamento dell'età di pensionamento (5 mesi nella prima tabella e ulteriori 3 mesi, nel caso in cui si verifichi un secondo adeguamento nel corso del periodo di erogazione, nella seconda tabella).

Caso 2: accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi e non superiore a 67 anni

Ape erogato				Importo del premio aggiuntivo al variare del TAN			
Situazione iniziale		Situazione dopo adeguamento					
Mesi	Importo	Mesi	Importo	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%
12	12.000	17	17.000	1.919	1.972	2.025	2.084
24	24.000	29	29.000	2.244	2.319	2.396	2.486
36	36.000	41	41.000	2.584	2.686	2.792	2.918
43	43.000	48	48.000	2.789	2.910	3.034	3.186

Ape erogato				Importo del premio aggiuntivo al variare del TAN			
Situazione iniziale		Situazione dopo adeguamento					
Mesi	Importo	Mesi	Importo	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%
12	12.000	20	20.000	3.222	3.312	3.404	3.507
24	24.000	32	32.000	3.770	3.899	4.032	4.187
36	36.000	44	44.000	4.344	4.520	4.702	4.920
43	43.000	51	51.000	4.692	4.898	5.113	5.374

L'Impresa Assicuratrice comunica al Contraente-Assicurato, per il tramite dell'INPS, la documentazione relativa al contratto adeguato. Resta fermo che il contratto originario rimane comunque efficace fino al momento in cui l'Istituto Finanziatore versa all'impresa Assicuratrice l'integrazione di premio.

Art. 11 – Adeguamento della copertura assicurativa in caso di adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita e mancato accesso al finanziamento supplementare

Qualora il Contraente-Assicurato, in fase di presentazione della domanda di APE, abbia espresso la volontà di non accedere al Finanziamento supplementare nel caso in cui nella fase di erogazione dell'APE intervenga l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita, disposto con il decreto direttoriale di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la durata della copertura, il premio e il capitale assicurato sono rideterminati in funzione della posticipazione dell'accesso al trattamento pensionistico originariamente previsto e della scelta effettuata dal Contraente-Assicurato di non voler accedere al suddetto finanziamento supplementare, nei limiti e alle condizioni indicate all'art. 6.

L'integrazione di premio è in tal caso determinata in base alla seguente formula:

$$I' = PU \times 0,02 \times (N_1^1 - N_1)$$

dove:

I' = integrazione di premio a seguito dell'aumento dell'età pensionabile

ESEMPIO

Caso 1: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia pari a 66 anni e 7 mesi

Caso 2: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi ma non superiore a 67 anni

$$N_1 = 36$$

$$N_1^1 = 41;$$

Per il caso 1:

$$PU = 11.521,30$$

$$I' = 11.521,30 \times 0,02 \times (41 - 36) = 11.521,31 \times 0,1 = 1.152,13$$

Per il caso 2:

$$PU = 11.787,68$$

$$I' = 11.787,68 \times 0,02 \times (41 - 36) = 11.787,68 \times 0,1 = 1.178,77$$

In entrambi i casi, l'integrazione di premio rispetto al premio originario dipende dall'aumento in mesi dell'accesso al trattamento pensionistico. A titolo esemplificativo, si riportano di seguito alcuni importi di integrazione di premio per 1.000 euro di APE mensile, in corrispondenza di diverse ipotesi di durata, TAN e mesi di adeguamento dell'età di pensionamento (5 mesi nella prima tabella e ulteriori 3 mesi, nel caso in cui si verifichi un secondo adeguamento nel corso del periodo di erogazione, nella seconda tabella).

Caso 1: accesso alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi

Ape erogato				Importo del premio aggiuntivo al variare del TAN			
Situazione iniziale		Situazione dopo adeguamento					
Mesi	Importo	Mesi	Importo	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%
12	12.000	17	12.000	359	367	375	384
24	24.000	29	24.000	731	751	770	793
36	36.000	41	36.000	1.118	1.152	1.187	1.227
43	43.000	48	43.000	1.350	1.395	1.440	1.493

Ape erogato				Importo del premio aggiuntivo al variare del TAN			
Situazione iniziale		Situazione dopo adeguamento					
Mesi	Importo	Mesi	Importo	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%
12	12.000	20	12.000	595	609	622	637
24	24.000	32	24.000	1.213	1.246	1.279	1.316
36	36.000	44	36.000	1.855	1.913	1.970	2.037
43	43.000	51	43.000	2.240	2.315	2.391	2.479

Caso 2: accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi e non superiore a 67 anni

Ape erogato				Importo del premio aggiuntivo al variare del TAN			
Situazione iniziale		Situazione dopo adeguamento					
Mesi	Importo	Mesi	Importo	2,5%	3,0%	3,5%	4,0%
12	12.000	17	12.000	366	375	384	393
24	24.000	29	24.000	747	768	789	812
36	36.000	41	36.000	1.142	1.179	1.216	1.258
43	43.000	48	43.000	1.380	1.427	1.475	1.530

Ape erogato				Importo del premio aggiuntivo al variare del TAN			
Situazione iniziale		Situazione dopo adeguamento		2,5%	3,0%	3,5%	4,0%
Mesi	Importo	Mesi	Importo				
12	12.000	20	12.000	608	623	637	653
24	24.000	32	24.000	1.240	1.275	1.310	1.348
36	36.000	44	36.000	1.896	1.957	2.018	2.088
43	43.000	51	43.000	2.290	2.369	2.449	2.540

L'Impresa Assicuratrice comunica al Contraente-Assicurato, per il tramite dell'INPS, la documentazione relativa al contratto adeguato.

Resta fermo che il contratto originario rimane comunque efficace fino al momento in cui l'Istituto Finanziatore versa all'impresa Assicuratrice l'integrazione di premio.

Art. 12 – Adeguamento della copertura assicurativa in caso di accesso a trattamenti pensionistici diretti prima della pensione di vecchiaia

In caso di liquidazione di trattamento pensionistico diretto prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 3, comma 4, del DPCM, la durata della copertura, il premio e il Capitale Assicurato sono rideterminati in funzione dell'anticipazione dell'accesso al trattamento pensionistico rispetto a quello originariamente previsto.

L'impresa Assicuratrice, ricevuta dall'INPS la comunicazione dell'anticipazione dell'accesso, rimborsa l'eccedenza tra il premio originariamente previsto e il premio ridotto a seguito del minor periodo di copertura. L'eccedenza di premio da restituire è determinata secondo la seguente formula:

$$P^E = PU - PU^*$$

Dove PU è il premio relativo al contratto originario,

$$PU^* = \frac{TP \times \left[R \times N_1^1 \times \left(1 + F + i_1^m \times N_1^1 \times F + i_1^m \times \frac{N_1^1 + 1}{2} \right) \right]}{1 - TP \times [1 + F + i_1^m \times N_1^1 + i_1^m \times N_1^1 \times F]}$$

è il premio rideterminato in base al minor periodo di copertura, essendo:

N_1^1 = numero delle quote mensili di APE complessivamente erogate a seguito dell'anticipazione dell'accesso al trattamento pensionistico.

ESEMPIO

Caso 1: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia pari a 66 anni e 7 mesi

Caso 2: al momento della domanda di APE, al richiedente si applica un requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi ma non superiore a 67 anni

$$N_1 = 36$$

$$N_1^1 = 24;$$

Per il caso 1:

$$PU = 11.521,30$$

$$PU^* = \frac{0,2261 \times [1.000 \times 24 \times (1,04723888)]}{1 - 0,2261 \times [1,07483888]} = 24.000 \times 0,312796963857671 = 7.507,13$$

$$P^E = 11.521,30 - 7.507,13 = 4.014,17$$

Per il caso 2:

$$PU = 11.787,68$$

$$PU^* = \frac{0,2300 \times [1.000 \times 24 \times (1,04723888)]}{1 - 0,2300 \times [1,07483888]} = 24.000 \times 0,319964244826305 = 7.679,14$$

$$P^E = 11.787,68 - 7.679,14 = 4.108,54$$

In entrambe i casi, l'eccedenza di premio rispetto al premio originario da restituire dipende dai mesi di anticipo rispetto al trattamento pensionistico previsto originariamente. A titolo esemplificativo, si riportano di seguito alcuni importi di eccedenza di premio da restituire per 1.000 euro di APE mensile, erogata per 36 mesi al TAN del 3%.

Caso 1: accesso alla pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi

Mesi di anticipo del pensionamento	Importo da rimborsare
6	2.029
12	4.014
24	7.853

Caso 2: accesso alla pensione di vecchiaia superiore a 66 anni e 7 mesi e non superiore a 67 anni

Mesi di anticipo del pensionamento	Importo da rimborsare
6	2.077
12	4.109
24	8.036

L'impresa Assicuratrice comunica al Contraente-Assicurato, per il tramite dell'INPS, la documentazione relativa al contratto adeguato.

Art.13 – Denuncia e liquidazione del sinistro

L'Impresa Assicuratrice liquida la prestazione assicurata al beneficiario entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di sinistro da parte del beneficiario.

Art. 14 – Attività professionali e altre assicurazioni

L'impresa esonera il Contraente-Assicurato dall'obbligo di comunicare l'attività professionale svolta nonché l'esistenza di altre assicurazioni in caso di premorienza. Resta convenuto che l'assicurazione di cui al presente contratto può cumularsi con altre polizze di assicurazione stipulate dal contraente.

Art. 15 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da parte del Contraente all'Impresa Assicuratrice dovranno essere fatte tramite il portale dell'INPS.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Contraente elegge come proprio domicilio esclusivo il portale dell'INPS ai fini delle comunicazioni da parte dell'Impresa Assicuratrice che avvengano tramite il suddetto portale.

Art. 16 – Regime fiscale

Le imposte e gli altri oneri fiscali presenti e futuri sono a carico del Contraente. Al Contraente è riconosciuto, nel periodo di rimborso dell'APE, un credito di imposta annua pari ad un ventesimo del 50 per cento dell'importo del premio stesso. Tale credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini dell'IRPEF.

Art. 17 – Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Le eventuali controversie tra l'Impresa Assicuratrice e il Contraente in relazione al presente contratto possono essere devolute, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del DPCM e per gli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, a uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 16 dello stesso decreto legislativo.

Quanto stabilito dall'organismo di mediazione, qualora accettato dal Contraente, è vincolante per l'Impresa Assicuratrice, che è obbligata a conformarvisi.

Il presente contratto non prevede la procedura di arbitrato.

Art. 18 – Legge applicabile

La legge applicabile al contratto di assicurazione è quella italiana.

Art.19 –Prescrizione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952, 2° comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Art. 20 – Foro competente

Il Foro competente è quello del luogo di residenza del contraente.

Art. 21 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le vigenti norme di legge.

GLOSSARIO

APE: il prestito a titolo di anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'art. 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

ASSICURATO, CONTRAENTE o CONTRAENTE-ASSICURATO: il percettore dell'APE;

ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE: contratto di assicurazione con il quale l'Impresa Assicuratrice si impegna a corrispondere al beneficiario una prestazione assicurata, sotto forma di capitale, in caso di morte del contraente-assicurato entro la scadenza contrattuale;

BENEFICIARIO: l'istituto finanziatore, che riceve la prestazione assicurata qualora si verifichi la morte dell'assicurato;

CAPITALE ASSICURATO: durante il periodo di erogazione dell'APE, corrisponde alla somma del finanziamento (composto da rate di APE, premio assicurativo e commissione di accesso al fondo) erogato dall'istituto finanziatore e dei relativi interessi contrattuali, come definiti all'articolo 1 del DPCM e riportati dalla proposta di finanziamento allegata al DPCM; durante il periodo di rimborso dell'APE, corrisponde al Debito Residuo;

CESSAZIONE: momento nel quale la copertura assicurativa cessa di avere effetto;

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE: il contratto attraverso il quale l'assicuratore si impegna, dietro il pagamento del premio, a erogare la prestazione assicurata;

DEBITO RESIDUO: l'ammontare del Finanziamento e dei relativi interessi contrattuali non ancora rimborsati, da restituire secondo il Piano di ammortamento;

DECORRENZA: data a partire dalla quale la copertura assicurativa diviene efficace, a condizione che sia stato pagato il premio;

DETRAIBILITÀ: possibilità accordata dalla normativa fiscale di portare in detrazione dall'IRPEF quanto versato dal contraente;

DPCM: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 4 settembre 2017, n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 17/10/2017, n. 243 Serie Generale;

ESCLUSIONI: rischi esclusi o limitazioni della copertura assicurativa, riportati nelle condizioni di assicurazione;

ESTINZIONE ANTICIPATA: l'estinzione anticipata parziale o totale del finanziamento che comporta la corrispondente estinzione della relativa copertura assicurativa, secondo quanto previsto dall'art. 12 del DPCM;

SET INFORMATIVO: l'insieme dei documenti previsti dal Regolamento IVASS n. 41/2018, da consegnare unitariamente al contraente (o metterli a sua disposizione) prima della sottoscrizione, comprendenti il DIP Vita, il DIP aggiuntivo Vita, le condizioni di assicurazione comprensive del glossario e il modulo di proposta;

FINANZIAMENTO: l'ammontare complessivo del prestito erogato a titolo di APE durante la fase di erogazione, comprensivo dell'importo del premio e della commissione di accesso al fondo di garanzia, anticipati dall'Istituto Finanziatore per conto del richiedente;

FINANZIAMENTO SUPPLEMENTARE: l'importo che l'Istituto Finanziatore potrà finanziare a integrazione del Finanziamento al fine di erogare la quota mensile di APE fino all'effettiva data di maturazione del diritto alla pensione, qualora nella fase di erogazione dell'APE intervenga l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPCM;

FONDO DI GARANZIA o FONDO: il fondo di cui all'art.1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

IMPRESA ASSICURATRICE: l'Impresa di assicurazione che presta l'assicurazione caso morte connessa all'APE;

INDICE DI SOLVIBILITÀ: l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente;

INTERESSI CONTRATTUALI: l'ammontare di cui all'art. 1, comma 1, lett. h), del DPCM;

ISTITUTO FINANZIATORE: la banca o intermediario finanziario che eroga le rate di anticipo pensionistico;

PIANO DI AMMORTAMENTO: Schema degli importi mensili a carico del Soggetto finanziato relativi a: a) le rate costanti di ammortamento alla francese del Finanziamento, con evidenza per ciascuna di esse della relativa quota di capitale e di interessi; b) le quote costanti degli interessi maturati nel periodo di erogazione del Finanziamento;

PREMIO: la somma dovuta all' Impresa Assicuratrice per la copertura assicurativa prestata con il contratto.

PRESCRIZIONE: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

PRESTAZIONE ASSICURATA: si veda CAPITALE ASSICURATO.

RICHIEDENTE: il soggetto che presenta domanda di APE.

TAN: tasso di interesse annuo nominale applicato dall'Istituto Finanziatore al Piano di ammortamento.



Allianz S.p.A., società appartenente al Gruppo Allianz SE

INFORMATIVA EX ART. 13 CODICE PRIVACY

Trattamento dei Suoi dati personali per finalità assicurative

Ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali¹, La informiamo che la nostra Società ha bisogno di disporre di dati personali che La riguardano nell'ambito dell'operazione di anticipo pensionistico (APE) da Lei avviata. I dati in questione sono soltanto quelli strettamente funzionali alla stipulazione ed esecuzione del contratto di assicurazione per il rischio di premorienza abbinato al contratto di finanziamento APE e pertanto sono trattati esclusivamente nel quadro delle finalità assicurative² e per obblighi di legge³.

I dati personali vengono raccolti tramite il portale dell'INPS⁴ e vengono trasmessi alla nostra Società tramite il veicolo telematico predisposto dall'ANIA per gestire, come apposita piattaforma informatica centralizzata, il flusso dei dati personali tra l'INPS e tutte le imprese assicuratrici aderenti all'APE.

Le chiediamo pertanto di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati, eventualmente anche sensibili⁵.

Inoltre, esclusivamente per le finalità assicurative sopra indicate, i Suoi dati possono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o a esso correlati, svolgenti funzione meramente tecnica, organizzativa od operativa o aventi natura pubblica, che operano – in Italia o all'estero – come autonomi titolari di trattamento, soggetti tutti costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁶.

In particolare, i Suoi dati personali saranno comunicati all'ANIA-Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, che: 1) opera, come sopra detto, quale piattaforma informatica centralizzata per gestire il flusso dei dati personali tra l'INPS e tutte le imprese assicuratrici aderenti all'APE; 2) elabora statistiche di mercato in forma anonima e aggregata in relazione all'operazione APE.

¹ Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), nel prosieguo Codice privacy.

² Le "finalità assicurative" richiedono – tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9 del 18 settembre 2002 – che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o ideazione di prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statisticotarifarie.

³ Ad esempio, la normativa sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

⁴ Normativa sull'operazione APE (legge 11 dicembre 2016, n. 232).

⁵ Si tratta dei dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice privacy, quali dati relativi allo stato di salute e alle opinioni politiche, sindacali e religiose. Il trattamento dei dati sensibili è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

⁶ V. provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 26 aprile 2007. I dati sono o possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: coassicuratori (in tal caso indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, mediatori e altri canali di distribuzione dei contratti di assicurazione; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali per comunicazioni alla clientela (indicate sul plico postale); società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società; società di revisione e di consulenza (indicate negli atti di bilancio); soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria in base a leggi o regolamenti (ad esempio, l'INPS e banca finanziatrice).

L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo all'apposito Servizio indicato nella presente informativa.

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai suddetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati non saremo in grado di stipulare il contratto di assicurazione per il rischio di premorienza abbinato al contratto di finanziamento APE, né tantomeno di eseguirlo.

Modalità di uso dei Suoi dati personali

I Suoi dati personali sono trattati dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per la stipulazione ed esecuzione del contratto di assicurazione per il caso di premorienza abbinato al contratto di finanziamento APE ovvero, qualora vi abbia acconsentito, anche per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per le suddette finalità ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa⁷.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso gli altri titolari già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all'estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa od operativa⁸; lo stesso possono fare anche gli altri titolari già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

I Suoi diritti

Lei ha il diritto di conoscere quali sono i Suoi dati personali presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, di chiederne la trasformazione in forma anonima o il blocco e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi⁹.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi presso Allianz S.p.A. - Pronto Allianz - Servizio Clienti - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano, numero verde: 800.68.68.68, fax: 02.7216.9145, e-mail: privacy@allianz.it.

⁷ Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice privacy: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, consultazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione dei dati personali.

⁸ Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e assumono la qualità di responsabili del nostro trattamento dei dati.

L'elenco completo e aggiornato dei responsabili è disponibile gratuitamente chiedendolo all'apposito Servizio indicato nella presente informativa.

⁹ V. artt. 7-10 del Codice privacy. La cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco riguardano i dati personali eventualmente trattati in violazione di legge. Per l'integrazione dei dati personali occorre dimostrare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi presuppone un motivo legittimo.